

Comune di PONCARALE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.06.2012

SOMMARIO

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 3** Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 4** Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
- Art. 5** Accertamento con adesione
- Art. 6** Interessi
- Art. 7** Compensazione
- Art. 8** Importi minimi
- Art. 9** Funzionario Responsabile
- Art. 10** Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44.
2. Tutte le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono applicabili per la sola quota IMU di spettanza del Comune, salvo le eccezioni di legge.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative statali di riferimento e le altre disposizioni di legge compatibili.
4. Tutte le disposizioni già approvate dall'ente, se non espressamente richiamate nel presente regolamento, sono da intendersi non applicabili all'IMU.

Art. 2 - Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali

1. Nel caso di pertinenza accatastata unitamente all'abitazione principale, il contribuente deve effettuare dichiarazione/comunicazione al Comune nei termini stabiliti dalla legge per gli obblighi dichiarativi.

Art. 3 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. La condizione di cui al comma 1 deve essere dichiarata/comunicata dal contribuente al Comune nei termini stabiliti dalla legge per gli obblighi dichiarativi.

Art. 4 - Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

1. La Giunta Comunale, ai fini dell'attività di accertamento, ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art 5 – Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 6 - Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (1/365).

Art. 7 - Compensazione

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a debito o a credito relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con quelle relative all' Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Ai fini di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare apposita comunicazione almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento.

Art. 8 - Importi minimi

1. L'imposta non è versata qualora la quota di spettanza del Comune sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. Non sono dovuti rimborsi qualora la somma relativa sia inferiore a 5,00 euro.
3. Non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi sia uguale o inferiore a 5,00 euro.

Art. 9 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.